



Bruxelles, 9.11.2017
COM(2017) 588 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, in merito all'adozione del suo regolamento interno

PROGETTO
DECISIONE N..... DEL COMITATO MISTO PER LA FACILITAZIONE DEI VISTI
ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI
VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

del ...

in merito all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO,

visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014,

HA DECISO DI ADOTTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Azerbaijan.

Articolo 2

Compiti del comitato misto

- (1) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) controlla l'applicazione dell'accordo;
 - b) suggerisce modifiche o aggiunte all'accordo;
 - c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
- (2) Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o "buone prassi" che aiutino ad applicare l'accordo.

Articolo 3

Riunioni

- (1) Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
- (2) Salvo diversamente concordato, le parti ospitano a turno le riunioni.
- (3) Le riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono convocate dai copresidenti.

- (4) I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i documenti necessari con il dovuto anticipo, trenta giorni prima della riunione, per assicurare un'adeguata preparazione.
- (5) La parte che ospita la riunione si occupa degli aspetti logistici.

Articolo 4

Delegazioni

Le parti si notificano, almeno sette giorni prima della riunione, la composizione prevista delle rispettive delegazioni.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) Almeno quattordici giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno quattordici giorni prima della riunione.
- (2) Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno provvisorio in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
- (3) All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può esservi iscritto con l'assenso delle parti ed è trattato nella misura del possibile.

Articolo 6

Verbali della riunione

- (1) Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
- (2) Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione fornita al comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti,
 - b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale e
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto.
- (3) Il verbale riporta i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che ognuno di essi rappresenta.
- (4) Il verbale è approvato dal comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

Articolo 7

Decisioni e raccomandazioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti

- (1) Le decisioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
- (2) Le decisioni del comitato di facilitazione del rilascio dei visti recano il titolo "decisione", seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede.
- (3) Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.

Articolo 8

Spese

- (1) Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali e di telecomunicazioni.
- (2) Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 9

Procedure amministrative

- (1) Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti non sono aperte al pubblico.
- (2) I verbali e gli altri documenti del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono riservati.
- (3) Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, che sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
- (4) Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato misto.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Azerbaijan

**DICHIARAZIONE COMUNE ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL
COMITATO MISTO DI GESTIONE DELL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE
DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA
DELL'AZERBAIGIAN**

Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, la Repubblica dell'Azerbaijan, la Commissione europea e gli Stati membri prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. Su tali questioni e contatti informali si riferisce in occasione della successiva riunione del comitato misto.